

ALLEGATO "1"
Testo Modificato BOZZA
STATUTO SOCIALE

* * *

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita una società per azioni a totale capitale pubblico denominata:
"A.KR.E.A. S.p.A. - AZIENDA KROTONESE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE"

Articolo 2 - Sede sociale e sede legale

La società ha sede nel comune di Crotona.

Potranno essere costituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze o uffici decentrati comunque denominati, in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici di interesse generale o comunque destinati a soddisfare esigenze pubbliche di rilevanza economica e sociale in materia ambientale e di gestione e trattamento rifiuti, in materia di gestione aree pubbliche stradali, verdi e di parcheggio, in materia di gestione di spazi pubblici destinati ai servizi di affissione per la collettività, di ogni ordine e specie, anche locali, nonché la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

La società potrà quindi effettuare, direttamente o attraverso soggetti allo scopo costituiti e controllati, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

- a) gestione del ciclo integrato di ogni tipologia di rifiuto attraverso lo svolgimento di ogni attività finalizzata a tale scopo, compresa la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti dedicati al relativo trattamento e smaltimento; interventi di sanificazione ambientale tramite disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, nonché la messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti in genere;
- b) spazzamento e lavaggio delle strade, di altri spazi pubblici e delle aree complementari, attività di pulizia; progettazione, realizzazione, gestione, conservazione e manutenzione delle aree verdi, comprese quelle cimiteriali;
- c) gestione, conservazione e manutenzione delle strade e della relativa segnaletica, nonché delle aree sosta, di parcheggi sia in struttura che su strada;
- d) erogazione di servizi di interesse generale aventi ad oggetto e/o connessi alla gestione delle aree sosta e di parcheggi sia in struttura che su strada, ivi inclusi l'attività di manutenzione e vigilanza e gestione dei parcheggi e delle aree sosta medesime e di riscossione dei relativi canoni e corrispettivi;
- e) gestione delle aree cimiteriali e dei servizi cimiteriali ai fini dell'erogazione dei servizi all'utenza.

La Società potrà altresì provvedere, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, alla sola gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali soci, secondo le specifiche previsioni di legge.

Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la Società potrà altresì assumere, previo conferimento da parte degli Enti locali soci, la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali, ponendoli a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società gli enti locali conferenti

potranno anche assegnare la gestione delle reti nonché il compito di espletare le gare per conferire la titolarità del servizio.

Essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà, ove consentito dalla legge, anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento e con esclusione delle attività previste dalla legge 11/1991, 197/1991 nonché dal D.P.R. 385/93 e 415/96.

L'attività della società deve essere esercitata in forma prevalente nei confronti degli enti pubblici che la partecipano. L'attività della società si intende effettuata in forma prevalente nei confronti degli enti pubblici che la partecipano ove oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale di Akrea Spa.

Fermo quanto sopra, nel rispetto del requisito di prevalenza di cui al precedente comma e dei limiti previsti dalla normativa vigente, la società potrà comunque erogare i propri servizi anche nei confronti di soggetti privati.

Articolo 5 - Partecipazione totalitaria pubblica e garanzie del servizio pubblico

La Società è a capitale interamente pubblico locale ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. All'Ente o agli Enti pubblici che affidano in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico locale o, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali, è riservato, in parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e controllo infra previsti, un potere di direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora erogati in via diretta, circa le modalità di erogazione del servizio anche attraverso la previsione di meccanismi di accertamento sull'amministrazione corrente, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità, anche attraverso ispezioni.

Tale potere si esercita in forma scritta, con dovere di informazione e trasmissione della documentazione e dei risultati degli accertamenti effettuati agli organi e/o uffici competenti della Società.

E' facoltà dell'Ente o degli Enti pubblici che affidano in via diretta alla Società l'erogazione del servizio pubblico locale, in difetto di tempestivo adeguamento dell'affidatario alle direttive impartite, risolvere unilateralmente il rapporto, attraverso le modalità di volta in volta pattuite in apposito strumento convenzionale.

Allo stesso modo, più specifiche modalità e forme di controllo da parte dell'Ente o degli Enti affidanti sull'erogazione del servizio da parte della società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 o da altre disposizioni di legge vigenti, potranno essere previste dallo strumento convenzionale di volta in volta predisposto.

Art. 6 - Soci

Risulta essere socio unico della società il Comune di Crotona, con sede in Crotona, Piazza della Resistenza

Art. 7 - Ammissione di nuovi soci

Chi desidera divenire socio della società deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indicando la denominazione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione.

- a) dichiarazione d'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;
- b) indicazione delle azioni che si intendono sottoscrivere.

Alla domanda deve essere allegata, altresì, copia delibera d'adesione, assunta dall'organo competente.

L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la domanda venga accolta e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, il Consiglio d'amministrazione procede alla convocazione dell'Assemblea per la deliberazione conseguente.

Il diritto d'opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

Se la domanda d'ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio, e comunque prima che si riunisca l'Assemblea, a pena di decadenza, a versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Articolo 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 859.676,00 (ottocentocinquantanovemila seicentosestantasei virgola zero zero) suddiviso in numero 859.676 (ottocentocinquantanovemila seicentosestantasei) azioni del valore nominale di un Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile. Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.

Articolo 9 - Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 10 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) di enti territoriali;
- a) di altre società a totale partecipazione pubblica;
- b) di altri enti o istituzioni pubbliche.

Il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, comunicherà con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio richiedente con lettera raccomandata anche a mano inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico.

Articolo 11 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ai sensi delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, nei termini di legge, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci con raccomandata anche a mano o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 13 - Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge.

I soci e gli amministratori dovranno astenersi dal voto nei casi previsti dall'art. 2373 del Codice Civile.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile.

La stessa persona non può rappresentare più soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Articolo 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da persona nominata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il segretario, scelto anche tra i non azionisti.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 15 - Organo amministrativo

Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, è composto da 3 (tre) componenti nominati ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti

che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché nel rispetto dei divieti sanciti dall'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione vengono scelti assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori avviene comunque nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 avente ad oggetto "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*".

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti del Comune di Crotona, di altre pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di socio di Akrea spa o che esercitano nei confronti di Akrea spa un potere di controllo o vigilanza.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali versano in una delle cause ostative previste per la nomina a Consigliere Comunale ovvero abbiano chiuso in perdita, nei cinque anni precedenti, almeno tre esercizi consecutivi per incarichi analoghi in altre strutture, sulla base dell'interpretazione data al comma 734 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006, dalla Circolare del 13.07.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), commi 725 e seguenti: Disposizioni in tema di compensi, numero e nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali" (G.U. serie generale n. 173 del 27.07.2007).

I componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

Delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 16 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della società od altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi.

In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purché la convocazione avvenga anche solo in via telefonica almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno dell'Adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano di età presente ovvero, in mancanza,

dall'Amministratore Delegato o, in mancanza anche di questi, dall'Amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Il Consiglio ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi amministratori.

Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione - Cariche sociali - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume, senza oneri aggiuntivi, la carica di amministratore delegato e deve essere in ogni caso espressione del Comune di Crotone.

Solo in caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente. La carica di Vice Presidente non dà diritto ad indennità aggiuntive e/o differenziate rispetto agli altri componenti e la sua durata è circoscritta al solo periodo di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali per chiamata o per concorso pubblico, purché in possesso dei requisiti minimi di accesso alla dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La nomina del Direttore Generale avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché nel rispetto dei divieti sanciti dall'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione della società.

Il Direttore Generale opera in piena autonomia per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia, l'efficienza della gestione e da salvaguardare l'interesse pubblico dei servizi affidati alla società.

Trimestralmente il Direttore Generale relaziona al Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale della società.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Direttore Generale ha la rappresentanza della società, anche in giudizio, ed i poteri di firma connessi, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale resta in carica per tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

Il trattamento economico e normativo del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina in misura non superiore al trattamento dei dirigenti pubblici, può essere revocato anche prima della scadenza dell'incarico, previo accertamento di risultati negativi.

In caso di sua assenza le funzioni sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal responsabile dei servizi amministrativi e del Personale.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, predispone un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione di cui all'art. 6, comma 4, d. lgs. 175/2016.

Articolo 20 - Rappresentanza

La rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Compensi e indennità

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stabiliti dall'assemblea secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 725 e s.s.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio previo regolamento approvato dall'assemblea.

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei membri del Collegio sindacale spetta al comune di Crotone ai sensi dell'art. 2449 c.c. che ne determina la retribuzione.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché nel rispetto dei divieti sanciti dall'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Nel caso di morte rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Art. 23 – Contabilità separata e controllo contabile

Per le attività economiche della società protette da diritti speciali o esclusivi è adottato un sistema di contabilità separata rispetto al sistema di contabilità adottato per le attività svolte in regime di economia di mercato.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 24 – Divieti

La società non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'istituzione di comitati consultivi o di proposta è ammessa solo ove prevista dalla legge e ai componenti di tali comitati non può essere riconosciuta una remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo. Tale remunerazione deve essere comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 25 - Recesso ed esclusione

Il recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dai soci con la maggioranza di tanti soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale, su proposta del consiglio di amministrazione.

Il socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Articolo 26 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27 - Utili

Gli utili dell'esercizio, risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- una percentuale non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni possedute, salvo che l'assemblea non ne deliberi l'utilizzazione per accantonamenti a favore della riserva straordinaria o di fondi speciali, oppure ne disponga una diversa destinazione.

Articolo 28 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri e gli emolumenti.

Articolo 29 - Assunzione di obblighi da parte della società

Con riferimento all'art. 1, comma 6 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa qualora la violazione sia la diretta conseguenza di un atto volontariamente commesso in danno della società.

Articolo 30 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

Articolo 31 - Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente territorialmente il foro del Tribunale di Crotone